



## **Nota di lettura decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010**

### *“recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”*

*Publicato in S.O. n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010*

### ***Norme di natura di finanziaria di interesse dei Comuni***

#### **Articolo 1 - Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni**

Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

*Si deve fare attenzione alle voci di interesse degli Enti locali (es. TARSU scuole)*

#### **Art. 5 -Economie negli organi costituzionali, di governo e negli apparati politici**

##### **comma 5**

Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni ..... inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

##### **Comma 6**

All'articolo 82 del TUEL sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 2 i Consiglieri comunali e provinciali ricevono un'indennità di funzione onnicomprensiva che viene ridotta da un quarto a un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente.
- Al comma 8 è soppressa la lettera e) che si riporta “e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale”;

- Al comma 10 è soppresso il riferimento ai gettoni di presenza permanendo l'adeguamento della misura delle indennità;
- Al comma 11 le parole “gettoni di presenza” sono sostituite da “indennità di funzione”;

#### **Comma 7**

Modifica delle rideterminazione delle indennità per un periodo non inferiore ai 3 anni:

- 3% per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le Province fino a 500.000 abitanti;
- 7% per i Comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti e per le Province tra 500.000 e 1.000.000 di abitanti;
- 10% per i restanti Comuni e Province;
- Sono esclusi i Comuni con meno di 1000 abitanti.
- Nessuna retribuzione a qualsiasi titolo può essere prevista per gli amministratori di Comunità montane e di Unioni di Comuni ed altri Enti non previsti dall'articolo 114 della Costituzione.

#### **Comma 8**

All'articolo 83 del TUEL si modifica eliminando i riferimenti a gettoni di presenza e indennità per spese di missione.

#### **Comma 9**

Art. 84 viene eliminato il rimborso forfetario onnicomprensivo.

#### **Comma 10**

Si elimina il riferimento ai gettoni di presenza dell'articolo 86 del TUEL.

### **Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi**

#### **da comma 3 a comma 15**

A decorrere dal 1° gennaio 2011, sono previste riduzioni di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti:

- da pubbliche amministrazioni per componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo del 10% rispetto al 30 aprile 2010. Fino a tutto il 2013;
- da società a pubblici dipendenti per l'amministrazione di appartenenza e vengono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione;
- riduzione del numero dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, nonché il collegio dei revisori. Previsto adeguamento degli statuti;
- riduzione dei componenti consigli amministrazione e dei collegi sindacali delle società pubbliche del 10%

- la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% rispetto a quella del 2009;
- riduzione per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 e relative procedure;
- eliminazione spese per sponsorizzazioni;
- eliminazione spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- spese per formazione non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- limitazione autovetture di servizio: non superiore all'80% di quanto speso nell'anno 2009;

#### **Comma 19**

- le società pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Non si applica alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti del Servizio sanitario nazionale;

#### **Art 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche**

##### **Commi da 1 a 5**

- Riduzione spesa affitti e manutenzione immobili utilizzati dalle P. A. e relative percentuali. Anche per Trento Bolzano e RSS e altri Enti da questi vigilati;
- Con i risparmi di spesa si finanziano investimenti per uffici per le amministrazioni pubbliche;
- Ottimizzazione della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle finanze, definisce, entro il 31 marzo 2011, modelli ed indicatori di riferimento per l'efficientamento della spesa;

#### **Art 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

##### **Commi 1 e 2 Trattamento economico dei pubblici dipendenti**

1. Per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2009.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 130.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore

a 90.000 euro lordi annui. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

**Comma 4 Rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009**

I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati e le somme eventualmente già erogate sono recuperate entro il 31 dicembre 2010.

**Comma 5 Sospensione della vigenza del Titolo II e III del D. Lgs n. 150/2009**

Al fine di adottare le opportune misure organizzative derivanti dall'attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, è sospesa, ad eccezione degli articoli 24, commi 1 e 2 (Progressioni di carriera), 25 (Attribuzione di incarichi e responsabilità) e 26 (Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'applicazione delle norme di cui ai titoli II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance) e III (Merito e Premi) del predetto decreto legislativo, nonché delle altre disposizioni che richiamano organi o istituti ivi previsti.

La sospensione opera sino alla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fino all'adozione di tale decreto, gli Organismi di valutazione della performance designati svolgono le funzioni già attribuite ai Servizi di controllo interno, con il medesimo ordinamento giuridico.

**Comma 17 Blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012**

Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione della Finanziaria 2009.

**Comma 28 Contenimento delle spese per assunzioni a tempo determinato**

A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere

superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Gli Enti locali, dunque, non sono ricompresi tra gli Enti che devono adeguarsi ai principi recati dal comma 26.

#### **Comma 31** Trattenimenti in servizio e blocco delle assunzioni

Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattenimenti in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dall'art. 16 del d.lgs n. 503/1992 possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.

#### **Comma 32** Trattamento economico dei dirigenti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

#### **Comma 36** Facoltà assunzionali per gli Enti di nuova istituzione

Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **Art 14 - Patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti territoriali**

#### **comma 1**

Vengono definite le grandezze finanziarie per il risanamento della finanza pubblica per le regioni e gli enti locali

- Per le **Regioni a statuto ordinario** 4.000 milioni di euro per il 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012
- Per le **Regioni a statuto speciale** e le province di Trento e Bolzano per almeno 500 milioni per il 2011 e 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012
- Per le **Province** 300 milioni per il 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012

- Per i **Comuni** 1500 milioni di euro per il 2011 e 2500 milioni di euro a decorrere dal 2012.

*Per i Comuni si tratterebbe per il 2011, oltre al miglioramento dei saldi già previsto dalla vigente manovra pari a un miliardo e 800 milioni, di un ulteriore taglio ai trasferimenti di 1 miliardo e 500 milioni.*

*A decorrere dall'anno 2012 il taglio si consolida in 2 miliardi e 500 milioni.*

## **comma 2**

Previsto taglio dei trasferimenti alle Regioni a Statuto Ordinario

## **comma 3** Sanzioni Patto

Dall'anno 2010 in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno le somme dovute dallo stato agli Enti inadempienti vengono ridotte in misura pari allo sforamento. La riduzione per gli Enti locali è effettuata con Decreto del Ministero dell'Interno, in base ai dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativi alla certificazione del rispetto degli obiettivi del patto, sui trasferimenti dovuti dal Ministero con esclusione di quelli destinati all'onere ammortamento mutui.

La mancata trasmissione della certificazione comporta l'azzeramento dei trasferimenti.

In caso di insufficienza dei trasferimenti la riduzione avviene sui trasferimenti degli anni successivi.

## **comma 5**

Il comma 3 del presente articolo modifica quanto previsto in materia di riduzione dei trasferimenti previste al comma 20 dell'art. 77-bis del Decreto Legge 112/2008

*Sono rafforzate le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità: la norma prevedeva il recupero dello sforamento con una riduzione del fondo ordinario in misura non superiore al 5% ora il recupero è totale: restano in vigore tutte le altre sanzioni: limite impegni di spesa, blocco del ricorso all'indebitamento per investimenti.*

## **commi 7-10** (assunzione personale enti locali)

Per gli Enti sottoposti al patto di stabilità, resta invariato l'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, che prevede l'obbligo generale di ridurre la spesa di personale.

Viene aggiunta la sanzione per cui, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ridurre la spesa, si applica il divieto di assunzioni a qualunque titolo.

Viene previsto per tutti gli Enti (sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto) nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (tale soglia è attualmente fissata al 50%).

Per tutti gli Enti, sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto di stabilità, è introdotto una restrizione sulle assunzioni che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Resta fermo per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità l'obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004.

**comma 11**

Per l'anno 2010 i Comuni e le Province possono escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto del 2008.

*Viene ripresa la norma inserita per il 2009 dello sblocco dei residui passivi abbassando la percentuale allo 0,78%. La copertura finanziaria è trovata eliminando il meccanismo della premialità per il 2010 del Patto di stabilità di seguito esplicitata.*

**comma 12**

Per l'anno 2010 non si applica il meccanismo della premialità previsto dai commi 23-26 dell'articolo 77bis della legge 133 del 6 agosto 2008.

La norma citata stabilisce l'assegnazione ai Comuni **virtuosi** di un premio, sotto forma di esclusione dal calcolo del saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, pari al 70% delle eccedenze di bilancio determinatesi nell'anno precedente per effetto del rispetto delle sanzioni dei comuni inadempienti al Patto.

La virtuosità di un ente è misurata rispetto a degli indicatori economico-strutturali e l'assegnazione del premio (esclusione) dipenda dalla distanza lineare degli indicatori calcolati per ciascun ente rispetto alla media dei medesimi indicatori calcolati per diverse classi demografiche.

Gli indicatori economico-strutturali sono indicati dalla legge e sono il grado di autonomia finanziaria e il grado di rigidità strutturale (per le Province solo l'indicatore di rigidità strutturale).

**comma 13**

Per l'anno 2010 è attribuito un contributo ai Comuni pari ad un importo di 200 milioni di euro.

Il contributo sarà ripartito, con Decreto del Ministero dell'Interno emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in base ai seguenti criteri: popolazione e rispetto del patto.

Le entrate così attribuite non devono essere conteggiate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

**comma 14**

In attuazione della legge delega 42 in materia di federalismo fiscale e in considerazione del grave squilibrio finanziario del Comune di Roma è costituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 per il concorso al sostegno degli oneri per l'attuazione del piano di rientro. L'importo mancante, fino a un massimo di 200 milioni di euro, è reperito tramite:

- Addizionale sui diritti d'imbarco su aerei in partenza da Roma (max 1 euro a passeggero);
- Incremento addizionale IRPEF fino allo 0,4%.

**commi 15 e 17**

Istituzione del fondo di cui al comma 14 e verifica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso allo stesso.

**comma 16**

Ferme restando le misure di contenimento, Roma, in qualità di capitale, per garantire l'equilibrio economico finanziario, può:

- conformare servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza
- adottare pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma;
- razionalizzare le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo
- ridurre i costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- contributo di soggiorno per un importo massimo di 10 euro per notte in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive
- introdurre un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari mediante l'applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiunto derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche utilizzabile per il finanziamento della spesa corrente fino al limite massimo dell'80%
- Incrementare fino al 3‰ dell'aliquota ICI sugli immobili per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale per le quali non risultino registrati contratti di locazione
- utilizzare proventi da oneri di urbanizzazione e costruzione anche per le spese di manutenzione ordinaria della viabilità urbana nonché utilizzo dei proventi derivanti da gestione cimiteriale

**commi da 26 a 31**

Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.

**comma 26**

L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.

**comma 27**

Nelle more della legge c.d. Carta delle Autonomie le funzioni fondamentali sono quelle di cui all'articolo 21, comma 3 della legge 42 del 2009.

**comma 28**

Per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti le funzioni devono essere esercitate in forma associata

**comma 30**

La Regione, previa concertazione con i Comuni interessati, individua la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni

### **comma 32**

Si fa divieto ai Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni cedono o mettono in liquidazione le società già costituite, a meno che la partecipazione non sia paritaria, ovvero costituita da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società.

### **comma 33 (TARSU TIA)**

Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

*In evidente contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del luglio 2009 che sancisce la natura tributaria della TIA. Il comma reca un'interpretazione autentica di una norma non ancora attuata (art. 238 del D.Lgs 152/2006). Si tratta pertanto di un previsione senza alcun effetto concreto, ne sulle incertezze normative che caratterizzano le attuali tarsu/tia, ne sulla configurazione della nuova Tia integrata le cui caratteristiche saranno determinate (e valutabili sotto il profilo dell'eventuale natura tributaria solo a seguito di decreti attuativi di cui ancora non si ha notizia*

### **Art. 18 - Potenziamento dell'attività di accertamento tributario e contributivo**

#### **comma 1 e comma 2**

Ai fini della effettiva attuazione di quanto disposto dall'articolo 44 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale e contributiva:

a) i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il **Consiglio tributario**. A tale fine, il regolamento per l'istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

b) i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

#### **comma 3**

In occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19.

#### **comma 4**

All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i riferimenti ai "centri di servizio" e agli "uffici delle imposte" devono intendersi effettuati agli "uffici dell'Agenzia delle Entrate";
- b) al terzo comma, primo periodo, le parole da "Il comune" a "segnalare" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, segnala"
- c) al quarto comma, la comunicazione degli elementi per la determinazione del reddito complessivo è effettuata dal comune di domicilio fiscale comunica entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione
- d) vengono abrogati i commi 5,6 e 7
- e) abrogato l'articolo 45 del DPR 600/1973.

#### **comma 5**

All'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma "1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al **33 per cento** delle maggiori somme relative a tributi statali e a contributi riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente comma "2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'INPS, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1 anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi."
- c) abrogato il comma 2 ter

#### **comma 6**

All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "30 per cento" sono sostituite con le seguenti "33 per cento"

#### **comma 7**

Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi ed i contributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento spettante ai comuni che abbiano

contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.

#### **comma 8**

Resta fermo il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all'accertamento fiscale e contributivo.

#### **comma 9**

Gli importi riconosciuti ai Comuni sono al netto delle somme spettanti ad altri enti e all'Unione europea. Sulle quote che lo Stato trasferisce alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province di Trento e Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai Comuni le somme dovute.

### **Articolo 19 - Aggiornamento del catasto**

#### **comma 1**

Dal 1° gennaio 2011 è attivata l'“Anagrafe Immobiliare Integrata”, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, che attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

#### **comma 2**

In fase di prima applicazione, l'accesso all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

#### **comma 3**

Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.

#### **Comma 4.**

La consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

#### **comma 5**

Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie

locali. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.

#### **comma 6**

Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:

- a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
- b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
- c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
- d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia;
- e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
- f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

#### **comma 8 (ex rurali)**

Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti, a pena di decadenza, a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.

#### **commi 9-16**

Definizione delle modalità e delle procedure di controllo in collaborazione tra Agenzia del Territorio e Comuni.

#### **Articolo 43 - Zone a burocrazia zero**

Possono essere istituite nel Meridione zone a burocrazia zero. Al comma 2 vengono definite le modalità.

#### **Art. 46 - Rifinanziamento del Fondo infrastrutture**

##### **comma 1**

I mutui accesi con CCDPP entro il 31 dicembre 2006 non interamente erogati o non aggiudicati ai soggetti beneficiari alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono revocati e devoluti ad altro scopo. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa fornirà al Ministero dell'Economia l'elenco dei mutui in oggetto.

**comma 2 e 3**

Modalità di redistribuzione.

**Articolo 49 - Disposizioni in materia di conferenza dei servizi**

Modifiche alla legge 241 del 1990 in particolare al regime della Conferenza dei servizi.

**Articolo 54 - EXPO**

**comma 1**

Per la prosecuzione delle attività Expo 2015 è possibile utilizzare in misura proporzionale alla partecipazione statale una quota non superiore al 4% delle risorse autorizzate dall'art. 14, comma 1 del d.l. 112 del 2008.

**commi 2 e 3**

Disposizioni su contratti di assunzione e utilizzo delle risorse.